



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

GUIDA

all'elaborazione di una domanda di riconoscimento dei
certificati rilasciati dalle scuole specializzate conformemente al
Regolamento concernente il riconoscimento e al Programma
quadro d'insegnamento della CDPE del 25 ottobre 2018

versione del 24 marzo 2022

342.0-2 vf/sv

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

Indice

Introduzione	3
1 Informazioni generali sulla formazione	5
2 Obiettivi e contenuti della formazione	7
3 Formazione bilingue	11
4 Condizioni di ammissione	13
5 Personale docente	15
6 Lavoro individuale / Lavoro di maturità specializzata	16
7 Procedura d'esame	18
8 Condizioni per il conseguimento del certificato	21
9 Certificato di scuola specializzata / Certificato di maturità specializzata	23

Introduzione

Principi del riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

Il riconoscimento a livello svizzero dei certificati delle scuole specializzate è rilasciato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Il riconoscimento attesta l'equivalenza dei certificati che soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal **Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 25 ottobre 2018 (Reg-CDPE)** e del **Programma quadro d'insegnamento per scuole specializzate della CDPE del 25 ottobre 2018 (PQI-CDPE)**.

Il riconoscimento è concesso per i certificati di scuola specializzata e di maturità specializzata in un campo professionale rilasciati dal cantone in una determinata scuola per i cicli di formazione organizzati secondo le modalità in vigore all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento. È valido a partire dal momento in cui vengono rilasciati i primi certificati ed è concesso a tempo indeterminato.

La **Commissione di riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate** assicura l'accompagnamento della procedura di riconoscimento e la verifica dell'adempimento, entro il termine prescritto, delle condizioni stabilite per l'ottenimento del riconoscimento (art. 28 Reg-CDPE). In più, il rispetto di tali condizioni è verificato dalla Commissione ogni dieci anni dopo il riconoscimento iniziale.

Domande di riconoscimento

I certificati rilasciati da una scuola specializzata possono essere riconosciuti una prima volta al momento dell'avvio del ciclo di formazione sulla base di una domanda del cantone dove ha sede la scuola specializzata in questione. I certificati di scuola specializzata e i certificati di maturità specializzata per ogni specifico campo professionale sono riconosciuti sulla base di un dossier e di una domanda di riconoscimento presentati dal cantone alla segreteria della Commissione.

Il rispetto delle condizioni di riconoscimento è verificato ogni dieci anni dalla Commissione, che esorta il cantone responsabile o i cantoni responsabili a presentare un dossier per le necessarie verifiche. Il cantone è libero di comunicare unicamente le modifiche sostanziali intervenute dal riconoscimento iniziale nell'organizzazione del ciclo di formazione in questione e nelle pertinenti basi giuridiche.

Il riconoscimento deve essere rinnovato se cambiano le basi giuridiche e pedagogiche a livello nazionale. Il dossier da presentare alla segreteria della Commissione deve adempiere i criteri stabiliti nella presente guida.

Se il riconoscimento è vincolato ad oneri, il cantone deve dimostrare alla Commissione, entro il termine prescritto, che le condizioni sono soddisfatte. Alla Commissione competono la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento e la relativa comunicazione al cantone e al Comitato della CDPE.

Presentazione di una domanda di riconoscimento

I cantoni presentano le domande di riconoscimento alla segreteria della Commissione. La procedura di riconoscimento può prendere avvio soltanto una volta che è stato ricevuto il dossier, che viene quindi esaminato dalla Commissione. Per agevolare l'esame della domanda, è opportuno considerare i punti seguenti:

- deve essere presentata una domanda di riconoscimento per ogni certificato di scuola specializzata e certificato di maturità specializzata e per ogni campo professionale offerti in una determinata scuola. Il cantone può redigere un elenco completo dei cicli di formazione che sottopone alla procedura di riconoscimento per garantire una visione d'insieme dell'evoluzione della situazione a livello cantonale;
- la lettera di accompagnamento allegata al dossier serve a mettere in evidenza le principali modifiche introdotte dal cantone in riferimento alle basi giuridiche adottate dalla CDPE. Inoltre deve indicare le coordinate e l'indirizzo e-mail della persona responsabile del dossier per il cantone;
- il dossier della domanda di riconoscimento deve contenere tutti i documenti e gli elementi richiesti nella guida presente.

La presentazione di una domanda di riconoscimento prevede due tappe: nella prima, viene inviata per mail all'indirizzo anerkennungfms@edk.ch solo la lettera di accompagnamento alla domanda di riconoscimento, con le coordinate e l'indirizzo e-mail della persona responsabile del dossier per il cantone. In seguito, la segreteria della Commissione concede alla suddetta persona l'accesso a una piattaforma sulla quale possono essere caricati in formato elettronico tutti i documenti previsti per la domanda e la lettera di accompagnamento.

Concessione del riconoscimento

Sulla base del rapporto redatto dalla Commissione, il Comitato della CDPE decide se concedere o rifiutare il riconoscimento a livello svizzero, eventualmente vincolandolo a oneri. Il Comitato della CDPE può inoltre revocare un riconoscimento qualora le condizioni non siano più soddisfatte.

1 Informazioni generali sulla formazione

Il capitolo 1 deve contenere le informazioni e le disposizioni generali esposte nella sezione I del Reg-CDPE (art. 1–5).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Riepilogo delle modifiche apportate dal cantone per adempiere i nuovi requisiti stabiliti nel Reg-CDPE. – Documento in cui sono menzionati il nome, la designazione e l'organo responsabile dell'istituto di formazione – Basi giuridiche che autorizzano a rilasciare certificati cantonali o riconosciuti dal cantone / dai cantoni del corrispondente livello – Opuscolo informativo sull'istituto di formazione – Rapporto annuale – Storia dell'istituto di formazione / Sviluppi del ciclo di formazione – Convenzione sulle prestazioni / Contratto di prestazioni

Note

- I riconoscimenti pronunciati secondo il diritto previgente sono mantenuti e restano validi anche secondo il nuovo diritto (art. 33 cpv. 1). Il dossier della domanda di riconoscimento evidenzia dunque le modifiche che il cantone / l'istituto di formazione ha attuato per adempiere i nuovi requisiti stabiliti nel Reg-CDPE.
- Art. 3 Reg-CDPE definisce le denominazioni obbligatorie dei campi professionali.
- Il certificato di scuola specializzata consente di combinare al massimo due campi professionali. In questo caso la formazione proposta deve coprirli entrambi (art. 3 cpv. 2 Reg-CDPE).

Estratti dei pertinenti articoli del Regolamento di riconoscimento del 25 ottobre 2018

Art. 1 Principio

I certificati cantonali o riconosciuti da un cantone che attestano una formazione in una scuola specializzata (SS), sono riconosciuti dalla CDPE se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Art. 2 Scuole specializzate

¹Ai sensi di questo regolamento, per scuole specializzate si intendono le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II che rilasciano certificati di scuola specializzata ed eventualmente certificati di maturità specializzata orientati a precisi campi professionali.

²Scuole specializzate secondo il presente regolamento possono essere anche le scuole cantonali o riconosciute da un cantone che offrono formazioni per adulti a tempo pieno o parziale.

Art. 3 Campi professionali

¹I campi professionali a cui sono orientate le scuole specializzate comprendono i seguenti settori

- a. Sanità o Sanità / Scienze naturali
- b. Lavoro sociale
- c. Pedagogia
- d. Comunicazione e informazione

e. Arte visiva e arte applicata

f. Musica e / o teatro

²È possibile combinare due campi professionali. In questo caso, la formazione che porta al certificato di scuola specializzata deve riguardare entrambi i campi.

³I cantoni decidono in merito alle offerte formative delle scuole specializzate in qualità di enti responsabili.

Art. 4 Cambio del campo professionale scelto

¹Nel rispetto delle disposizioni dei cantoni responsabili, è possibile cambiare campo professionale sia nel corso della formazione sia dopo aver ottenuto il certificato di scuola specializzata in vista di una maturità specializzata in un altro campo professionale.

²Le competenze mancanti presupposte per l'ulteriore formazione devono essere in ogni caso compensate o acquisite.

Art. 5 Effetti del riconoscimento

La formazione offerta da una scuola specializzata dà accesso

- a. con il certificato di scuola specializzata, a determinate scuole specializzate superiori,
- b. con il certificato di maturità specializzata, a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali e
- c. con il certificato di maturità specializzata pedagogica, a determinati cicli di studio delle alte scuole pedagogiche.

Art. 33 Riconoscimento secondo il diritto previgente

¹I riconoscimenti pronunciati secondo il diritto previgente sono mantenuti e restano validi anche secondo il nuovo diritto.

²La verifica dei cicli di formazione di cui all'articolo 28 capoversi 4 e 5 avviene secondo il nuovo diritto. Il cantone responsabile o i cantoni responsabili garantiscono in ogni caso l'adeguamento dei cicli di formazione al nuovo diritto entro il 1° agosto 2023.

2 Obiettivi e contenuti della formazione

Il capitolo 2 del dossier della domanda di riconoscimento deve contenere indicazioni in merito a obiettivi, contenuti e durata della formazione in riferimento alla *sezione II, 1 Formazione* del Reg-CDPE (art. 6-11).

Per le domande di riconoscimento dei certificati di maturità specializzata, il dossier deve fornire indicazioni sulle prestazioni complementari specifiche nel campo professionale (art. 24 Reg-CDPE).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi

Per i certificati di scuola specializzata:

- **piano di studi del cantone o dell'istituto di formazione**
- **conferma che il piano di studi di riferimento del cantone (o dei cantoni interessati) è stato approvato**
- **presentazione della struttura e dell'articolazione della formazione (per ogni campo professionale: griglia delle lezioni, calcolo delle percentuali delle lezioni di formazione generale e di quelle inerenti al campo professionale)**
- **presentazione degli stage**

Per i certificati di maturità specializzata:

- **per ogni campo professionale: presentazione delle prestazioni complementari nell'ambito della maturità specializzata (moduli specifici della formazione)**

Per tutti i certificati:

- tutti i documenti contenenti indicazioni su obiettivi, contenuti e caratteristiche delle formazioni che portano all'ottenimento del certificato di scuola specializzata o del certificato di maturità specializzata
- tutti i documenti contenenti indicazioni in merito alla valutazione degli obiettivi di formazione

Note

- Nei tre anni di formazione in una scuola specializzata, le materie dei settori di studio relativi alla formazione generale coprono almeno il 50 % dell'intero volume dei corsi, mentre le materie dei campi professionali coprono almeno il 20 % (art. 7 cpv. 2 Reg-CDPE). Se viene offerta una combinazione di due campi professionali, come consentito dall'art. 3 cpv. 2 Reg-CDPE, la proporzione di materie legate al campo professionale deve essere di conseguenza aumentata ad almeno il 40 % (almeno il 20 % per campo professionale). Questa ripartizione deve essere indicata chiaramente nel dossier della domanda di riconoscimento per ogni campo professionale del certificato in questione.
- L'offerta di lezioni inerenti al campo professionale comprende materie orientate alla professione e il rispettivo piano di studio è presentato nel quadro della domanda di riconoscimento (art. 9 Reg-CDPE).
- Compete ai cantoni definire, per ogni campo professionale, quali materie sono insegnate nell'ambito delle lezioni di formazione generale e quali nell'ambito delle lezioni inerenti al campo professionale. I piani di studio cantonali o dell'istituto di formazione in questione definiscono le competenze disciplinari da acquisire in funzione della loro rilevanza per i campi professionali scelti (cfr. PQI-CDPE, sezione 3).

Estratti dei pertinenti articoli del Regolamento di riconoscimento del 25 ottobre 2018

Art. 3 Campi professionali

(...)

²È possibile combinare due campi professionali. In questo caso, la formazione che porta al certificato di scuola specializzata deve riguardare entrambi i campi.

Art. 6 Obiettivo della formazione

¹Il mandato di formazione delle scuole specializzate consiste sostanzialmente nella trasmissione di una formazione generale approfondita, nell'introduzione a uno o due campi professionali, nonché nella promozione delle competenze personali e sociali in vista dell'ottenimento di un certificato di scuola specializzata o di maturità specializzata che dà accesso a formazioni professionali di livello terziario.

²Chi ottiene un certificato di scuola specializzata è idoneo, grazie all'acquisizione di una formazione generale approfondita e alla promozione delle proprie competenze personali e sociali, a

- a. frequentare formazioni professionali offerte da scuole specializzate superiori che presuppongono una formazione generale approfondita e maturità personale, alle quali si può accedere tramite un certificato di scuola specializzata;
- b. conseguire un certificato di maturità specializzata in vista dell'ammissione a una scuola universitaria professionale o a un'alta scuola pedagogica.

³Obiettivo della maturità specializzata è di approfondire, nell'ambito di prestazioni complementari, le conoscenze acquisite nel corso della formazione per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata, nonché le competenze sociali e lo sviluppo della personalità e, in particolare,

- a. farsi un'idea approfondita del mondo del lavoro nel campo professionale scelto;
- b. acquisire conoscenze di base ed esperienze pratiche a contatto con persone e situazioni professionali;
- c. accumulare esperienze nella risoluzione di problemi operativi inerenti all'organizzazione, all'amministrazione e al lavoro in gruppo, trasversali alla professione;
- d. evolvere e imparare a conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con situazioni complesse ed esigenti;
- e. fare collegamenti tra le conoscenze teoriche acquisite e le situazioni osservate nella pratica e,
- f. nel caso della maturità specializzata pedagogica, approfondire le materie di formazione generale rilevanti per il proseguimento della formazione pedagogica.

Art. 7 Piani di studio

¹La formazione si basa su un piano di studi stabilito o approvato dal cantone.

²Il piano di studi si basa sul piano quadro di studi della CDPE per le scuole specializzate e comprende materie dei settori di studio relativi alla formazione generale nella misura di almeno il 50 % e materie dei campi professionali nella misura di almeno il 20 %.

³Nello stabilire i principi per lo stage extrascolastico o per prestazioni specifiche nel campo professionale scelto ai sensi dell'articolo 10, è necessario tenere conto delle esigenze degli istituti di formazione di livello terziario.

Art. 8 Formazione generale

¹Nei cinque settori di studio

- a. lingue,
- b. matematica, scienze naturali, informatica,

- c. scienze umane e sociali,
- d. materie artistiche-musicali,
- e. sport

gli allievi ricevono una formazione generale approfondita allo scopo di acquisire l'attitudine necessaria allo studio per seguire una formazione in una scuola specializzata superiore, in una scuola universitaria professionale o in un'alta scuola pedagogica.

²A ogni settore di studio corrispondono determinate materie fondamentali che sono seguite per uno, due o tre anni a seconda della materia.

Art. 9 Formazione inerente al campo professionale

¹La formazione inerente al campo professionale trasmette le conoscenze necessarie per il campo in questione e consente agli allievi di confrontarsi con aspetti generali della vita professionale. Li introduce a questioni peculiari alla professione e consente loro prime esperienze concrete nell'attività professionale.

²L'offerta formativa inerente al campo professionale comprende principalmente offerte orientate alla professione che gli allievi devono seguire in funzione del campo professionale scelto.

Art. 10 Stage o moduli specifici di formazione

¹Parte integrante, obbligatoria, della formazione nelle scuole specializzate è un periodo di pratica extrascolastico accompagnato, di almeno due settimane, atto a consolidare le competenze sociali e personali e a servire da stage di orientamento in vista della scelta di un determinato campo professionale.

²Per l'ottenimento della maturità specializzata sono richiesti, fatti salvi i presupposti per il conseguimento della maturità specializzata pedagogica, periodi di pratica attestata nel campo professionale scelto della durata minima di 24 settimane e massima di 40 settimane, oppure prestazioni pratiche attestate consistenti in almeno 120 lezioni.

Art. 11 Durata della formazione

¹La formazione nella scuola specializzata segue solitamente la conclusione della scuola obbligatoria e dura tre anni, fino all'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

²Il certificato di maturità specializzata viene, in genere, conseguito subito dopo l'ottenimento del certificato di scuola specializzata. In casi motivati, è concessa un'interruzione di un massimo di tre anni a contare dall'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

Art. 24 Prestazioni complementari per la maturità specializzata

¹Le prestazioni complementari nei settori professionali *sanità o sanità/scienze naturali, lavoro sociale, comunicazione e informazione* nonché *arte visiva e arte applicata* consistono in almeno 24 settimane di pratica riconosciuta e validata presso un istituto del campo professionale scelto oppure, in casi motivati, in un'attività equivalente e almeno 8 settimane dedicate alla preparazione, all'accompagnamento e alla valutazione del periodo di pratica nonché alla redazione del lavoro di maturità specializzata.

²Nel campo professionale *comunicazione e informazione*, oltre alle prestazioni di cui al capoverso 1, devono essere attestate conoscenze linguistiche avanzate in almeno due lingue straniere (livello B2 in tedesco, francese, italiano, spagnolo o inglese) nonché un soggiorno linguistico di più settimane.

³Le prestazioni complementari nel campo professionale *musica e teatro* corrispondono a 120 lezioni per l'apprendimento di uno strumento musicale, del canto o della recitazione oppure consistono nel superamento del rispettivo corso preparatorio.

⁴Le prestazioni complementari nel campo professionale della *pedagogia* comprendono corsi nella lingua del territorio, nella seconda lingua, in matematica e scienze naturali, nonché in scienze umane e sociali. Si concludono con un esame a cui si accede a condizione di aver redatto e presentato con successo un lavoro di maturità specializzata. I particolari concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico sono regolati in Direttive che si trovano nell'allegato.

3 Formazione bilingue

Il capitolo 3 del dossier riguarda specificamente le domande di riconoscimento dei cicli di formazione bilingue in riferimento all'articolo 14 del Reg-CDPE.

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Regolamento cantonale specifico al ciclo di formazione bilingue per il certificato di scuola specializzata o per il certificato di maturità specializzata – Documenti che presentano il ciclo di formazione bilingue – Presentazione degli esami finali del ciclo di formazione – Presentazione dei requisiti posti dal cantone per l'insegnamento di una materia nella lingua d'immersione – Eventuale attestazione del soggiorno nella regione linguistica – Tutti i documenti utili alla presentazione del ciclo di formazione (statistiche, condizioni di ammissione, tasso di successo, ecc.) – Convenzioni di partenariato con le scuole specializzate di un'altra regione linguistica – Convenzione o condizioni quadro legate ai certificati internazionali nelle lingue in questione

Note

- L'articolo 14 del Reg-CDPE definisce le condizioni del riconoscimento di un certificato di scuola specializzata o di un certificato di maturità specializzata con menzione bilingue.
- La domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione bilingue deve essere presentata specificamente e singolarmente per i certificati di scuola specializzata e i certificati di maturità specializzata di ogni campo professionale e ogni scuola.
- Le condizioni di ammissione ai cicli di formazione bilingue, in particolare per i certificati di maturità specializzata, devono essere stabilite nei regolamenti cantonali in conformità all'articolo 14 capoverso 5 lettera a del Reg-CDPE.
> *cfr. anche capitolo 4*
- Il personale docente di materie insegnate nella lingua d'immersione nell'ambito dei cicli di formazione bilingue deve dimostrare di possedere le necessarie qualifiche linguistiche e didattiche (art. 12 cpv. 2 Reg-CDPE).
> *cfr. anche: capitolo 5*
- La menzione bilingue e la precisazione della seconda lingua e delle materie per le quali l'insegnamento è avvenuto in immersione devono figurare sul certificato ottenuto (art. 26 lett. j Reg-CDPE).
> *cfr. anche capitolo 9*

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 12 Qualifiche del personale docente

²I cantoni che presentano una richiesta di riconoscimento di certificati con menzione bilingue garantiscono che le qualifiche linguistiche e didattiche del personale docente coinvolto soddisfano le esigenze dell'insegnamento immersivo.

Art. 14 Certificati con menzione bilingue

¹I cantoni, tenendo conto delle esigenze minime definite nel presente regolamento, possono offrire cicli di formazione che portano a un certificato di scuola specializzata bilingue.

²L'insegnamento in immersione deve avvenire in una lingua nazionale svizzera oppure in inglese.

³Per l'insegnamento nel quadro di un'offerta formativa che porta a un certificato di scuola specializzata bilingue valgono i seguenti principi:

- a. vanno insegnate e valutate nella seconda lingua almeno due materie non linguistiche che figurano con le note nel certificato di scuola specializzata (insegnamento in immersione);
- b. il numero minimo di ore di insegnamento in immersione di cui alla lettera a. ammonta a 600;
- c. il numero complessivo massimo di ore di insegnamento in immersione non può superare la metà della dotazione oraria globale;
- d. almeno due delle materie che figurano con le note nel certificato di scuola specializzata, di cui almeno una del settore di studio scienze umane e sociali, sono sottoposte ad esame nella seconda lingua.

⁴L'insegnamento in immersione di cui al capoverso 3 può essere seguito del tutto o in parte in una scuola specializzata svizzera situata nella regione linguistica corrispondente. Il soggiorno deve durare almeno tre settimane e nel conteggio del numero complessivo di ore può essere computato un massimo di 30 lezioni a settimana.

⁵Per le offerte formative che portano a certificati di maturità specializzata bilingue valgono i seguenti principi:

- a. condizione per l'ammissione a un'offerta formativa che porta a una maturità specializzata bilingue è l'ottenimento di un certificato di scuola specializzata bilingue o l'attestazione del livello B2 nella lingua in questione;
- b. il numero minimo di ore di attività o insegnamento svolte nella lingua d'immersione ammonta a 200;
- c. il lavoro di maturità specializzata è conteggiato con 100 ore d'immersione se è redatto nella lingua in questione o con 20 ore d'immersione se è redatto nella lingua del territorio, ma viene presentato oralmente nella lingua d'immersione;
- d. un periodo di pratica professionale nella lingua d'immersione può essere conteggiato con un massimo di 42 ore a settimana.

⁶Nelle materie per le quali l'insegnamento avviene in immersione il livello deve essere lo stesso che nelle altre materie in termini di obiettivi, contenuti e criteri di valutazione.

Art. 22 Certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata riporta

(...)

- h. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie, (...)

Art. 26 Certificato di maturità specializzata

Il certificato di maturità specializzata riporta

(...)

- j. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie, (...)

4 Condizioni di ammissione

Nel capitolo 4 del dossier della domanda di riconoscimento devono essere esposte le condizioni in vigore nel cantone / nell'istituto di formazione per l'ammissione al ciclo di formazione che porta all'ottenimento del certificato di scuola specializzata o del certificato di maturità specializzata (art. 11 Reg-CDPE). Questo capitolo può eventualmente enunciare anche le condizioni di ammissione ai cicli di formazione bilingue e il modello di riconoscimento delle conoscenze già acquisite nelle formazioni dispensate da scuole specializzate per adulti (art. 20 Reg-CDPE).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Regolamento cantonale con le condizioni di ammissione a un ciclo di formazione per ottenere il certificato di scuola specializzata o il certificato di maturità specializzata – Regolamento cantonale con le condizioni per interrompere la formazione – Regolamento cantonale con le condizioni per cambiare un campo professionale – Tutti i documenti che disciplinano l'ammissione a un ciclo di formazione bilingue – Tutti i documenti che disciplinano il riconoscimento di conoscenze già acquisite

Note

- Per intraprendere una formazione in una scuola specializzata, la CDPE esige che sia stata almeno conclusa la scuola obbligatoria (art. 11 cpv. 1 Reg-CDPE). I cantoni sono liberi di stabilire ulteriori condizioni.
- Alle formazioni che portano all'ottenimento di un certificato di maturità specializzata è possibile accedere con un certificato di scuola specializzata ottenuto in linea di principio nello stesso campo professionale.
- In casi motivati, è concessa un'interruzione di un massimo di tre anni a contare dall'ottenimento del certificato di scuola specializzata. Le condizioni stabilite dal cantone sono esposte nel dossier della domanda di riconoscimento (art. 11 cpv. 2 Reg-CDPE).
- Un cambiamento del campo professionale durante o dopo la formazione che porta all'ottenimento del certificato di scuola specializzata è possibile secondo le disposizioni debitamente stabilite dai cantoni responsabili, da comunicare all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento (art. 4 Reg-CDPE).
- Se del caso, le condizioni di ammissione a un ciclo di formazione bilingue devono essere esposte nel dossier della domanda di riconoscimento.

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 4 Cambio del campo professionale scelto

¹Nel rispetto delle disposizioni dei cantoni responsabili, è possibile cambiare campo professionale sia nel corso della formazione sia dopo aver ottenuto il certificato di scuola specializzata in vista di una maturità specializzata in un altro campo professionale.

²Le competenze mancanti presupposte per l'ulteriore formazione devono essere in ogni caso compensate o acquisite.

Art. 11 Durata della formazione

¹La formazione nella scuola specializzata segue solitamente la conclusione della scuola obbligatoria e dura tre anni, fino all'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

²Il certificato di maturità specializzata viene, in genere, conseguito subito dopo l'ottenimento del certificato di scuola specializzata. In casi motivati, è concessa un'interruzione di un massimo di tre anni a contare dall'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

Art. 14 Certificati con menzione bilingue

(...)

⁵Per le offerte formative che portano a certificati di maturità specializzata bilingue valgono i seguenti principi:

- a. condizione per l'ammissione a un'offerta formativa che porta a una maturità specializzata bilingue è l'ottenimento di un certificato di scuola specializzata bilingue o l'attestazione del livello B2 nella lingua in questione.

Art. 20 Riconoscimento delle conoscenze già acquisite nelle formazioni dispensate da scuole specializzate per adulti

La scuola può esentare sia dalla frequenza delle lezioni sia dall'esame finale di una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. In tali casi, nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato» e nel certificato di scuola specializzata la dicitura «acquisito».

Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico

1.2 Ammissione al ciclo di formazione

Sono ammesse al ciclo di formazione per la maturità specializzata d'indirizzo pedagogico le allieve e gli allievi titolari di un certificato di scuola specializzata d'indirizzo pedagogico.

5 Personale docente

Il capitolo 5 del dossier della domanda di riconoscimento riguarda le necessarie qualifiche del personale docente in riferimento all'articolo 12 del Reg-CDPE.

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Regolamento cantonale specifico per l'attività di insegnamento in una scuola specializzata – Elenco anonimizzato dei docenti attivi nel ciclo di formazione al quale fa riferimento la domanda di riconoscimento – Principi dell'aggiornamento del personale docente – Aggiornamenti raccomandati dal cantone, dall'istituto di formazione ecc.

Note

- L'elenco dei docenti deve essere anonimizzato e contenere indicazioni precise sui seguenti elementi: funzione, settore/materia di insegnamento, ore di insegnamento, data e titolo delle qualifiche accademiche, data e titolo della formazione professionale, eventualmente osservazioni concernenti la situazione personale nella carriera.
- Il personale docente di materie insegnate nella lingua d'immersione nell'ambito dei cicli di formazione bilingue deve dimostrare di possedere le necessarie qualifiche linguistiche e didattiche (art. 12 cpv. 2 Reg-CDPE). Le informazioni concernenti le qualifiche devono essere aggiunte nell'elenco dei docenti.
- Il personale docente deve avere un master nella materia insegnata (art. 12 cpv. 1 lett. b Reg-CDPE).
- Le scuole promuovono l'aggiornamento del proprio personale docente (art. 12 cpv. 3 Reg-CDPE). Il dossier della domanda di riconoscimento deve spiegare come viene assolta questa responsabilità.

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 12 Qualifiche del personale docente

¹Il personale docente dispone di

- a. un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o
- b. un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità professionale con master nella materia insegnata o
- c. un titolo equivalente di formazione disciplinare e pedagogica.

²I cantoni che presentano una richiesta di riconoscimento di certificati con menzione bilingue garantiscono che le qualifiche linguistiche e didattiche del personale docente coinvolto soddisfano le esigenze dell'insegnamento immersivo.

³Le scuole promuovono l'aggiornamento del proprio personale docente.

6 Lavoro individuale / Lavoro di maturità specializzata

Il capitolo 6 del dossier della domanda di riconoscimento deve esporre le pratiche e le regole da seguire per i lavori individuali delle allieve e degli allievi: il lavoro individuale (art. 17 Reg-CDPE) e il lavoro di maturità specializzata (art. 23 Reg-CDPE).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Regolamento cantonale / direttiva concernente il lavoro individuale o il lavoro di maturità specializzata – Tutti i documenti elaborati dal cantone / dall'istituto di formazione per la redazione dei lavori individuali o dei lavori di maturità specializzata (p. es. guida alla realizzazione, scelta dei temi, rapporto con il campo professionale, tempi, criteri di realizzazione e / o di valutazione, requisiti per l'accompagnamento da parte di uno o più docenti ecc.)

Note

- Il lavoro individuale può consistere di un lavoro di ricerca o un'opera artistica. Comprende tuttavia sempre una parte scritta (redazione di una conclusione, riflessioni sui risultati) e deve essere presentato e difeso oralmente dall'allieva o dall'allievo (cfr. PQI-CDPE, sezione 2.6.1).
- Il lavoro di maturità specializzata deve essere presentato in forma scritta o pratica ed essere difeso per iscritto o oralmente (art. 23 cpv. 1 lett. c Reg-CDPE, cfr. anche PQI-CDPE, sezione 2.6.2).
- L'accompagnamento e la convalida del lavoro di maturità specializzata spettano all'ente responsabile della scuola specializzata (art. 23 cpv. 3 Reg-CDPE).
- Il lavoro di maturità specializzata deve essere giudicato almeno «sufficiente» per ottenere il certificato di maturità specializzata.
- Per la maturità specializzata pedagogia vigono condizioni specifiche (cfr. allegato al Reg-CDPE, cifra 3).

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 17 Lavoro individuale

¹Il lavoro individuale consente all'allieva o all'allievo di dimostrare le proprie capacità nel risolvere e nel presentare, in modo autonomo, compiti complessi nei settori di studio relativi alla formazione generale o al campo professionale.

²La stesura del lavoro e la sua presentazione si svolgono in un periodo di tempo ben definito e sono seguite da uno o più docenti.

Art. 23 Studi conclusi con un certificato di maturità specializzata

¹Gli studi conclusi con un certificato di maturità specializzata comprendono:

(...)

- c. un lavoro individuale di maturità specializzata nel campo professionale scelto, riguardante specificamente il settore delle prestazioni complementari, presentato in forma scritta o pratica e difeso per iscritto o oralmente.

³Le prestazioni complementari devono essere attestate e verificabili; l'accompagnamento e la convalida di queste prestazioni spettano all'ente responsabile della scuola specializzata in collaborazione con gli istituti competenti per le prestazioni complementari stesse.

Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico, cifra 3

3.1 In generale

Con il lavoro di maturità specializzata le allieve e gli allievi dimostrano di saper trattare in modo autonomo un tema scelto liberamente, di applicare le loro competenze metodologiche in modo autonomo e di osservare in modo critico le proprie conoscenze.

3.2 Lavoro di maturità specializzata

Nel campo *Sapere e Conoscenze* le allieve e gli allievi

- acquisiscono una vista d'insieme su una tematica particolare e sviluppano delle conoscenze approfondite in un campo specifico.

Nel campo *Capacità e Saper fare* le allieve e gli allievi

- sanno, nell'ambito della tematica scelta, porsi un compito adeguato, definire i propri obiettivi e scegliere una procedura metodologica pertinente;
- sanno procurarsi le informazioni e il materiale necessario, sanno analizzarli e elaborarli;
- sanno utilizzare le proprie osservazioni e esperienze o uno studio delle fonti per rispondere alle questioni date;
- sanno paragonare le proprie osservazioni con i fatti oggettivi e sono capaci di distinguere tra opinioni e fatti;
- sono capaci di descrivere il loro rapporto sul tema scelto e di esprimerlo in modo appropriato;
- sono capaci di strutturare logicamente il risultato del loro lavoro, di formularlo in modo corretto, di dargli una forma e una presentazione adeguata;
- sanno organizzare il loro lavoro in base a dati criteri formali e rispettando un lasso di tempo determinato;
- sono capaci di valutare in modo critico il loro modo di procedere e il loro lavoro.

In merito al proprio *Atteggiamento* le allieve e gli allievi

- descrivono il loro rapporto col tema e lo esprimono in modo appropriato;
- giudicano in modo critico la loro attitudine di fronte allo studio e, se necessario, elaborano in modo autonomo delle proposte di miglioramento;
- utilizzano i risultati delle loro osservazioni per il proprio studio nell'ambito dei corsi e li applicano nella pratica;
- sviluppano una comprensione elementare delle difficoltà d'apprendimento e reagiscono di fronte a queste difficoltà in modo appropriato.

3.3 Valutazione

Il lavoro di maturità specializzata è valutato con una nota globale situata tra l'1 e il 6. La parte scritta conta per due terzi, mentre la parte orale conta per un terzo.

Per essere ammessi agli esami, secondo la cifra 4, il lavoro di maturità specializzata deve essere giudicato almeno «sufficiente».

7 Procedura d'esame

Il capitolo 7 del dossier della domanda di riconoscimento deve esporre i principi di valutazione in vigore nel ciclo di formazione (art. 19, eventualmente art. 20 Reg-CDPE) e il regolamento dell'esame finale per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata (art. 18 Reg-CDPE).

Il capitolo 7 non è applicabile alle domande di riconoscimento che si riferiscono ai certificati di maturità specializzata (eccetto il campo professionale pedagogia).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi

- **Regolamento del cantone / dell'istituto di formazione concernente la valutazione**
- **Regolamento del cantone / dell'istituto di formazione concernente l'esame finale della scuola specializzata**
- **Eventualmente regolamento cantonale concernente l'esame finale per la maturità specializzata pedagogia**
- Eventualmente regolamento cantonale concernente il riconoscimento di conoscenze già acquisite e la dispensa dalle lezioni e dagli esami
- Tutti i documenti che espongono le caratteristiche dell'esame finale (tipo di esami, calendario, criteri di valutazione, esempi di prove d'esame, statistiche, tasso di successo, ruolo dei giurati ecc.)

Note

- La domanda di riconoscimento deve mostrare l'attuazione dei seguenti articoli del Reg-CDPE:
 - le note da attribuire per l'ottenimento del certificato di scuola specializzata (art. 16)
 - le materie dell'esame finale (art. 18)
 - la valutazione / il calcolo delle note (art. 19)
 - il riconoscimento delle conoscenze già acquisite (art. 20)
- Per la maturità specializzata pedagogia vigono condizioni specifiche (cfr. allegato al Reg-CDPE, cifra 4).

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 16 Studi conclusi con un certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata contiene almeno nove note, segnatamente in

- a. una prima lingua nazionale,
- b. una seconda lingua nazionale,
- c. una terza lingua,
- d. matematica,
- e. un'ulteriore materia o materia integrata inerente al settore di studio *matematica, scienze naturali, informatica,*
- f. una materia o materia integrata inerente al settore di studio *scienze umane e sociali,*
- g. una materia o materia integrata inerente ai settori di studio *materie artistiche-musicali e sport,*
- h. una materia inerente al campo professionale scelto, diversa da quelle di cui alle lettere da a. a g. e
- i. un lavoro individuale.

Art. 18 Esame finale

¹L'esame comprende almeno sei materie, segnatamente

- a. una prima lingua nazionale,
- b. una seconda lingua nazionale o una lingua straniera,
- c. la matematica,
- d. una materia inerente al campo professionale scelto, nonché
- e. due ulteriori materie, di cui una può essere inerente a un altro campo professionale.

²L'esame nella prima lingua nazionale e in una lingua straniera è sia scritto che orale, in matematica è almeno scritto e nelle altre materie almeno scritto, orale o pratico.

Art. 19 Valutazione

¹Nelle materie sottoposte ad esame finale, la nota finale corrisponde alla media aritmetica tra la nota annuale e la nota d'esame. In tutte le altre materie, la nota finale corrisponde alla nota annuale.

²La nota annuale è determinata dai risultati ottenuti nella materia in questione nel suo ultimo anno d'insegnamento.

³La nota d'esame corrisponde alla nota ottenuta nell'esame finale; nelle materie per le quali l'esame finale consta di più parti, la nota d'esame corrisponde alla media aritmetica delle note parziali.

⁴Nel certificato di scuola specializzata, le note per le prestazioni nelle materie di cui all'articolo 16 sono espresse in punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.

Art. 20 Riconoscimento delle conoscenze già acquisite nelle formazioni dispensate da scuole specializzate per adulti

La scuola può esentare sia dalla frequenza delle lezioni sia dall'esame finale di una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. In tali casi, nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato» e nel certificato di scuola specializzata la dicitura «acquisito».

Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico, cifra 4

4.1 Scopo degli esami

Le allieve e gli allievi dimostrano attraverso gli esami che soddisfano le esigenze descritte in queste direttive e che possiedono la maturità richiesta per frequentare un ciclo di formazione per docente a livello prescolastico ed elementare presso un'altra scuola pedagogica.

4.2 Materie d'esame

Le materie d'esame sono:

- a. prima lingua,
- b. seconda lingua nazionale o inglese,
- c. matematica,
- d. scienze naturali costituite da biologia, chimica e fisica,
- e. scienze umane e sociali costituite da storia e geografia.

Chi ha superato con successo un diploma di lingua internazionale, corrispondente almeno al livello B2, in una seconda lingua nazionale o in inglese, può essere dispensato dalle lezioni e dall'esame finale nella rispettiva lingua; le prestazioni certificate nel diploma sono convertite in note d'esame.

4.3 *Modalità d'esame*

In generale

Gli esami si indirizzano a un modello di competenza che comprende *Sapere e Conoscenze, Capacità e Saper fare*, nonché *Atteggiamento*. Queste competenze sono verificate sulla base di temi esemplarmente scelti.

Gli esami orali possono anche svolgersi sul contenuto dei portafogli personali di lavoro e d'apprendimento.

Per l'esame orale può essere concesso un tempo di preparazione di 15 minuti.

Tipo e durata degli esami

- a. Prima lingua: 180 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
- b. Seconda lingua nazionale o inglese: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
- c. Matematica: 120 minuti d'esame scritto e 15 minuti d'esame orale
- d. Scienze naturali:
 - Biologia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
 - Chimica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
 - Fisica: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
- e. Scienze umane e sociali:
 - Storia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto
 - Geografia: 15 minuti d'esame orale o 60 minuti d'esame scritto

Valutazione

La nota di ognuna delle cinque materie d'esame è composta dalle note ottenute nei corrispondenti singoli esami. Le note sono arrotondate alla mezza nota o alla nota intera.

8 Condizioni per il conseguimento del certificato

Il capitolo 8 del dossier della domanda di riconoscimento deve esporre le condizioni per conseguire il certificato di scuola specializzata (art. 21 Reg-CDPE) e il certificato di maturità specializzata (art. 25 Reg-CDPE).

In merito alle domande di riconoscimento dei certificati di maturità specializzata, deve illustrare anche le modalità di convalida delle prestazioni complementari (art. 23 cpv. 3 Reg-CDPE).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi

- **Regolamento dei criteri di riuscita per il conseguimento del certificato di scuola specializzata o del certificato di maturità specializzata**
- **Eventualmente documenti concernenti le modalità di convalida delle prestazioni complementari per il conseguimento del certificato di maturità specializzata**
- **Regolamento concernente i rimedi di diritto**
- Tutti i documenti che espongono le caratteristiche dell'esame finale (tipo di esami, calendario, criteri di valutazione, esempi di prove d'esame, statistiche, tasso di successo, ruolo dei periti d'esame ecc.)

Note

- Art. 21 cpv. 2 Reg-CDPE specifica per le scuole specializzate per adulti che le diciture sulle conoscenze già acquisite non sono prese in considerazione per il calcolo della media.
- I rimedi di diritto, in particolare per impugnare la decisione concernente il mancato superamento dell'esame, sono retti dal diritto cantonale (art. 15 Reg-CDPE).
- Alla maturità specializzata pedagogia si applicano condizioni specifiche (cfr. allegato al Reg-CDPE, cifra 5).

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 15 Regolamento

Ogni scuola specializzata dispone di un regolamento promulgato o approvato da un cantone o da più cantoni che specifica, in particolare, le modalità di ottenimento del certificato di scuola specializzata e del certificato di maturità specializzata e che indica, inoltre, i rimedi giuridici.

Art. 21 Conseguimento del certificato di scuola specializzata

¹Il certificato di scuola specializzata è rilasciato se, contemporaneamente,

- a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4,0,
- b. sono insufficienti al massimo tre note, e
- c. la somma degli scarti verso il basso rispetto alla nota 4,0 non supera i 2,0 punti.

²Presso le scuole specializzate per adulti le diciture di cui all'articolo 20 non sono prese in considerazione per il rilascio del certificato di scuola specializzata.

Art. 23 Studi conclusi con un certificato di maturità specializzata

(...)

²Le prestazioni complementari al certificato di scuola specializzata di cui al capoverso 1 lettera b non costituiscono parte della formazione triennale; in presenza di un talento artistico fuori dal comune nei

campi professionali *arte visiva e arte applicata* nonché *musica e teatro*, può essere applicato un regolamento in deroga.

³Le prestazioni complementari devono essere attestate e verificabili; l'accompagnamento e la convalida di queste prestazioni spettano all'ente responsabile della scuola specializzata in collaborazione con gli istituti competenti per le prestazioni complementari stesse.

Art. 25 Conseguimento della maturità specializzata

La maturità specializzata è conseguita quando è stato ottenuto il certificato di scuola specializzata e quando le prestazioni complementari, nonché il lavoro di maturità specializzata, sono stati giudicati almeno sufficienti.

Direttive concernenti le prestazioni complementari richieste per l'ottenimento della maturità specializzata d'indirizzo pedagogico, cifra 5

5.1 Condizioni per il superamento degli esami

Per ottenere il certificato di maturità specializzata devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la media delle note delle cinque materie d'esame e del lavoro di maturità specializzata deve raggiungere almeno la nota 4,
- b. non sono ammesse più di due note insufficienti nelle materie d'esame e
- c. la somma della differenza dal 4 verso il basso delle note insufficienti (tra le note attribuite alle cinque materie d'esame) non supera 1 punto.

5.2 Ripetizione degli esami di maturità specializzata

Chi non ha superato gli esami di maturità specializzata, li può ripetere una volta alla prossima sessione d'esami. La ripetizione comprende tutte le materie nelle quali non è stata ottenuta una nota sufficiente.

9 Certificato di scuola specializzata / Certificato di maturità specializzata

Il capitolo 8 del dossier della domanda di riconoscimento si riferisce alla sezione III del Reg-CDPE ed espone le caratteristiche specifiche del certificato di scuola specializzata (art. 22) e del certificato di maturità specializzata (art. 26).

Documenti obbligatori / Allegati facoltativi
<ul style="list-style-type: none"> – Modello di certificato di scuola specializzata nel campo professionale al quale si riferisce la domanda di riconoscimento – Modello di certificato di maturità specializzata nel campo professionale al quale si riferisce la domanda di riconoscimento – Riepilogo delle note dell'ultimo anno (aggiunta al certificato di scuola specializzata o al certificato di maturità specializzata) – Informazioni ad allieve e allievi / alle famiglie sullo stato della procedura di riconoscimento

Note

- Il contenuto dei certificati richiesto negli articoli 22 e 26 del Reg-CDPE è presentato su una sola pagina e vi figurano almeno le firme dei rappresentanti della direzione scolastica e dell'autorità cantonale responsabile.
- Il certificato di maturità specializzata si aggiunge al certificato di scuola specializzata. Riporta dunque in più tutte le note ottenute nel quadro del certificato di scuola specializzata nelle materie di formazione generale e in quelle inerenti al campo professionale, nonché l'argomento e la valutazione del lavoro individuale.
- Per la menzione bilingue, nei certificati di scuola specializzata e nei certificati di maturità specializzata vengono riportate la seconda lingua e le materie per le quali l'insegnamento è avvenuto in immersione.
- Se la procedura di riconoscimento del ciclo di formazione in questione non è ancora conclusa al momento della consegna dei primi certificati, il certificato emesso dal cantone è provvisorio e munito della dicitura «riconosciuto in tutta la Svizzera, fatto salvo il riconoscimento da parte della CDPE». Nel momento in cui viene ottenuto il riconoscimento, le allieve e gli allievi ricevono un nuovo documento con la dicitura «riconosciuto in tutta la Svizzera». Le allieve, gli allievi e le loro famiglie sono debitamente informati di questa procedura.
- Per garantire una migliore comprensione nel sistema educativo, le denominazioni dei certificati devono essere adeguate a quelle riportate nella tabella seguente, nel rispetto delle denominazioni ufficiali dei campi professionali (art. 3 Reg-CDPE) ed eventualmente delle disposizioni concernenti i certificati bilingue (art. 22 e/o 26 Reg-CDPE).

Français	Deutsch	Italiano
Certificat d'école de culture générale, option (<i>domaine professionnel</i>)	Fachmittelschulausweis + <i>Berufsfeld</i>	Certificato di scuola specializzata + <i>campo professionale</i>
Certificat de maturité spécialisée, orientation (<i>domaine professionnel</i>)	Fachmaturitätszeugnis + <i>Berufsfeld</i>	Certificato di maturità specializzata + <i>campo professionale</i>

Estratti dei pertinenti articoli del Reg-CDPE

Art. 3 Campi professionali

¹I campi professionali a cui sono orientate le scuole specializzate comprendono i seguenti settori

- a. Sanità o Sanità/Scienze naturali
- b. Lavoro sociale
- c. Pedagogia
- d. Comunicazione e informazione
- e. Arte visiva e arte applicata
- f. Musica e/o teatro
- (...)

Art. 22 Certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata riporta

- a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
- b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
- c. l'indicazione che il certificato di scuola specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
- d. la denominazione del campo o dei campi professionali,
- e. la certificazione e la valutazione delle materie della formazione generale,
- f. la certificazione e la valutazione delle materie inerenti al campo professionale,
- g. il tema e la valutazione del lavoro individuale,
- h. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie,
- i. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché
- j. il luogo e la data.

Art. 26 Certificato di maturità specializzata

¹Il certificato di maturità specializzata riporta

- a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
- b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
- c. l'indicazione che il certificato di maturità specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
- d. la denominazione del campo professionale,
- e. la certificazione e la valutazione delle materie della formazione generale,
- f. la certificazione e la valutazione delle materie inerenti al campo professionale,
- g. la certificazione del tema e della valutazione del lavoro individuale,
- h. la certificazione e la valutazione delle prestazioni complementari per la maturità specializzata,
- i. il tema e la valutazione del lavoro di maturità specializzata,
- j. se è il caso, la menzione «bilingue» con precisazione della seconda lingua e delle materie,
- k. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché
- l. il luogo e la data.

²La competenza per il rilascio del certificato di maturità specializzata spetta alla scuola specializzata che ha offerto la formazione.